

N.R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ  
*Sezione civile-fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. [REDACTED] *Presidente*

Dott. [REDACTED] *Giudice relatore ed estensore*

Dott. [REDACTED] *Giudice*

Nel procedimento n. [REDACTED] R.G. Concordati Preventivi promosso dalla ditta individuale [REDACTED] con ricorso prenotativo depositato in data 22.11.2019, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Premesso che la ditta [REDACTED] dopo aver presentato il 22.11.2019 una domanda anticipata di concordato, ha depositato in data 26.5.2020 la proposta concordataria con il piano e la relativa documentazione ai sensi dell' art. 161, 2° e 3° c. c., l. fall.;

che con decreto collegiale del 10-15.6.2020, esaminata la proposta e la documentazione depositata a corredo, nonché il parere sommario preventivo dei Commissari giudiziali rilasciato su richiesta del giudice delegato in data 1-3.6.2020, è stata disposta la convocazione del debitore per chiarimenti in relazione alle varie criticità evidenziate in tale decreto;

che entro la data dell'udienza di audizione delle parti, fissata per il 15.7.2020, il [REDACTED] ha depositato un'integrazione della proposta, del piano economico e dell'attestazione ed ha fornito nel corso dell'udienza, tramite i professionisti dallo stesso incaricati, i chiarimenti richiesti;

che in data 20.7.2020, nel termine concesso in udienza, il PM, anche quale istante il fallimento, ha depositato un motivato parere contrario all'ammissione al concordato in assenza di modifiche sulle questioni sollevate, non opponendosi ad un'eventuale concessione di un termine per consentire l'integrazione;



che in data 21.7.2020, nel rispetto del termine già concesso, il [REDACTED] prendendo atto dei rilievi e delle questioni sollevate dal PM, ha depositata una memoria difensiva apportando ulteriori modifiche e precisazioni alla proposta ed allegando un'integrazione dell'attestazione; che in data 21.7.2020 anche i Commissari hanno depositato il loro parere;

#### OSSERVA

[REDACTED] titolare dell'omonima impresa individuale e socio accomandatario della [REDACTED], ha depositato, in proprio e quale legale rappresentante di tale società, due distinte proposte di concordato, strettamente collegate e interdipendenti l'una con l'altra, in considerazione della pregressa ed attuale modalità operativa tra le due imprese, laddove [REDACTED] agisce sostanzialmente come distributore, con la propria rete di negozi, dei prodotti a marchio [REDACTED], confezionati dalla ditta individuale [REDACTED], proprietaria anche del marchio e a sua volta titolare di alcuni negozi, oltre che dell'immobile ([REDACTED]) la cui costruzione, per l'enorme investimento di risorse resesi necessarie, è stata una delle primarie cause dell'insorgere della crisi del "gruppo [REDACTED]" come riferito anche nel ricorso presentato (cfr. punto 2, pagg. 10-18).

L'interconnessione tra le due proposte è inoltre dovuta anche ad una considerazione di carattere giuridico, in quanto l'eventuale fallimento della [REDACTED] comporterebbe inevitabilmente il fallimento in estensione del socio accomandatario [REDACTED] sensi dell'art. 147 l.fall., con ovvia ripercussione sull'operatività della ditta individuale dallo stesso svolta ed apprensione al fallimento anche dei beni personali del [REDACTED].

Pur mantenendo la suddivisione delle masse attive e passive, e tenuto conto che il passivo della società "si ribalta" anche su quello del socio illimitatamente responsabile per gli stessi importi e gradi di privilegio generale come disposto dall'art. 148 l.fall., le proposte predisposte prevedono un apporto di risorse proveniente dal patrimonio della ditta individuale del [REDACTED] in favore dei creditori della società [REDACTED] al fine di rendere la proposta concordataria della società più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa fallimentare.

Con l'integrazione depositata in data 15.7.2020, fermo l'impianto della proposta già presentata, sono stati emendati quei profili di criticità che erano stati rilevati con il decreto del 10-15.6.2020 sia con riferimento ad alcune carenze del *business plan* che dell'attestazione.



Si è dato corso da parte dei professionisti incaricati, anche alla luce del ripristino della possibilità di circolazione prima impedita dal periodo di *lockdown* dovuto alla pandemia, ad una più approfondita valutazione e verifica delle poste attive e passive, ad una nuova circolarizzazione dei crediti, a controlli a campione delle rimanenze giacenti presso i magazzini e i negozi, anche attraverso verifiche alla funzionalità dei sistemi informatici in uso presso l'azienda, di cui è stata illustrata la modalità di funzionamento, alla stima dei beni personali del [REDACTED]

Il piano economico-finanziario è stato integrato con rettifiche contabili sia dell'attivo, apportando alcune importanti svalutazioni di crediti, sia del passivo, dando atto di alcune sopravvenienze sui crediti erariali, alla rideterminazione dei costi prededucibili a seguito di riduzione dell'importo originariamente pattuito da parte del primo attestatore incaricato dott. [REDACTED] dimezzandolo. È stata approfondita anche la tematica dei rapporti con i precedenti advisors [REDACTED] intesi come i [REDACTED] e dei compensi dagli stessi richiesti che, fermo lo stanziamento dell'intero importo, vengono ritenuti non dovuti per le ragioni esplicate.

Ulteriore integrazione e approfondimento del piano è stato operato in relazione al trend dei ricavati previsti e ai flussi di cassa previsti che, salva la conferma della tenuta del piano e delle percentuali previste, ha portato ad una riduzione degli stessi, con previsione peraltro di uno scenario alternativo riguardante l'implementazione, con un minimo investimento iniziale, del settore delle vendite online attraverso una profonda rivisitazione del sito internet con notevoli potenzialità espansive, idonee a coprire i minori ricavati dai canali tradizionali.

Le previsioni del piano in merito alla continuità aziendale sono state esaminate in maniera più analitica anche sull'aspetto temporale, evidenziandosi che pur a fronte di una durata prevista in sette anni, il riequilibrio finanziario verrebbe comunque raggiunto entro i primi tre/cinque anni, anche a fronte delle stime prudenziali utilizzate, dilazionando nel sesto e settimo anni solo alcuni pagamenti dei crediti chirografari e postergati. Con il previsto incasso dalla vendita del [REDACTED] i flussi generati dalla continuità nei primi cinque anni si prevede infatti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. La previsione di una durata di ulteriori due anni è stata determinata dalla costruzione prudente del piano e dall'intento di consentire il consolidamento del riequilibrio già raggiunto dall'impresa entro i primi 3-5 anni,



dilazionando negli ultimi due anni solo alcuni pagamenti senza in tal modo rendere meno affidabile il piano, basato su assunti del tutto prudentziali (si afferma nel piano che “un orizzonte temporale di 5 anni porterebbe con grande probabilità al conseguimento dei risultati prefissi in termini di generazione di flussi di cassa e di conseguente soddisfazione dei creditori secondo la proposta di concordato. Dall’altro lato, tuttavia, è bene avere un orizzonte temporale di riferimento più lungo per non avere un eccessivo “stress” nel conseguimento degli obiettivi e, inoltre, disporre di maggiore possibilità di recupero nel momento in cui, per qualsiasi evento esogeno futuro non previsto, i risultati puntuali di un periodo non venissero conseguiti ... l’allungamento dell’orizzonte temporale di riferimento rende maggiormente plausibile il raggiungimento dei risultati pronosticati e l’adempimento della proposta del piano a favore dei creditori e di tutti gli stakeholders aziendali Essendo quest’ultimo fondato su ipotesi comunque prudentziali e non “aggressive”, aumentano, peraltro, le probabilità che possa soddisfare i creditori in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale di 7 anni, prevista comunque come “data limite” ferma la possibilità di poter concludere il processo di esdebitazione in tempi inferiori (e quindi in termini più favorevoli alla massa)”.

D’altra parte, come correttamente rilevato nella memoria integrativa del 15.7.2020, seppur in ambito di procedure di sovraindebitamento, ritenute peraltro assimilabili per molti aspetti, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di precisare che la durata del piano prevista in un termine superiore a quello di 5 o 7 anni non può aprioristicamente determinare l’inammissibilità del piano ove tale maggior durata sia funzionale ad assicurare una miglior tutela dei creditori (Cass. 27544/2019), ai quali spetterà pertanto ogni valutazione di convenienza.

D’altra parte, l’attestatore ha confermato anche in sede di integrazione la fattibilità del piano. Salve le successive verifiche e approfondimenti che saranno svolti dai Commissari giudiziali, le integrazioni ed i chiarimenti forniti dal ██████████ possono ritenersi idonei a superare quelle preliminari criticità che erano state evidenziate.

Passando ad esaminare con maggior dettaglio la proposta, va ribadito che la stessa va valutata tenendo conto anche di quella separatamente proposta da ██████████ stante la struttura unitaria, fondata sulla continuità aziendale diretta e sulla liquidazione dei beni non funzionali ed in particolare sulla vendita del fabbricato di proprietà del ██████████ il c.d. ██████████ ad un



valore stimato come pronto realizzo di € [REDACTED]00, da effettuarsi entro due anni dall'omologa.

Con la liquidità ricavata, al netto dei costi, si prevede l'integrale pagamento dell'unico creditore ipotecario per un importo di € [REDACTED].

L'ulteriore liquidità ricavata da tale vendita, nella proposta modificata il 15.7.2020, sarebbe stata impiegata per pagare integralmente i crediti prededuttivi delle due procedure e il credito privilegiato dei dipendenti, prevedendosi invece di pagare gli ulteriori crediti privilegiati e integralmente l'Erario, a partire dall'esercizio 2023, con i flussi derivanti dalla continuità aziendale entro i due anni successivi, residuando negli ultimi due anni il pagamento dei chirografari nella misura del 50% e dei postergati.

Tuttavia, a seguito dei condivisibili rilievi sollevati dal PM nel parere del 20.7.2020 e dagli stessi Commissari giudiziali, in merito alla distribuzione dell'attivo ricavato dalla vendita dell'immobile, prevista entro il 2022, e il pagamento dei crediti erariali solo a partire dal 2013, senza adeguatamente considerare la presenza sull'immobile dell'iscrizione di un sequestro conservativo penale per equivalente finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, con la memoria depositata dal [REDACTED] il 21.7.2020 è stata prevista una opportuna modifica.

Va, infatti, premesso, che nell'ambito del procedimento penale RG [REDACTED] carico della [REDACTED], su istanza della Procura, con decreto del [REDACTED], il GIP presso il Tribunale di Forlì ha ordinato il sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di cui all'articolo 10-ter d.lgs. 74/2000 commesso nell'anno di imposta 2016 e 2017 corrispondente alle imposte evase pari ad € [REDACTED], per IVA dovuta e non versata e, in caso di impossibilità di confisca diretta del profitto, alla confisca per equivalente ai sensi del combinato disposto degli artt. 322-ter c.p. e art. 1 comma 143 della L. n. 244/07, ora sostituito dall'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 da ricercarsi principalmente nelle disponibilità liquide giacenti presso conti correnti o depositi bancari e/o postali nella disponibilità della società Long Island sas fino alla concorrenza del medesimo importo nonché, ove il denaro giacente sui conti correnti risulti in tutto o in parte incapiente, nelle ulteriori disponibilità finanziarie comunque esistenti in capo all'indagato. Tale provvedimento di sequestro è stato confermato dal Tribunale del Riesame con ordinanza del [REDACTED] e, su richiesta dello



stesso [REDACTED] è stato eseguito per equivalente con trascrizione del vincolo sull'immobile di sua proprietà, il c.d. [REDACTED]

In presenza di un così rilevante vincolo, e dell'indisponibilità del provvedimento di dissequestro per gli organi di questa procedura e per lo stesso PM (chiamato solo a rendere il parere non vincolante), rientrando nella competenza del Tribunale penale ed essendo nel frattempo in corso il dibattimento, il [REDACTED] avrebbe dovuto dare conto di come avrebbe potuto procedere alla vendita dell'immobile in assenza di una liberazione dal vincolo (anche in considerazione della facilmente immaginabile difficoltà a trovare un acquirente per un immobile gravato da iscrizione di un sequestro penale, finalizzato alla confisca, che non sarebbe stata cancellata in sede di vendita), ovvero di come avrebbe ottenuto il dissequestro.

Il comma 2 del sopra citato art. 12-bis, prevede, infatti, che *“la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”*.

Tuttavia, né la proposta originaria né la modifica del 15.7.2020 prevedevano alcunché al riguardo, limitandosi ad affermare che essendo previsto l'integrale pagamento del credito erariale (per il vero ben più elevato rispetto a quello per cui è iscritto il sequestro) non vi sarebbero stati ostacoli.

In disparte la diversa valutazione giuridica effettuata dalla difesa del [REDACTED] sulla presenza del sequestro e della non rilevante questione, in questa sede, dell'antiorità dell'iscrizione ipotecaria da parte di un terzo di buona fede, stante anche la capienza del valore dell'immobile, ciò che risulta decisivo è che il [REDACTED] con la memoria del 21.7.2020 abbia posto rimedio alla precedente assenza di valutazione della problematica, prevedendo una sostanziale conversione del sequestro penale iscritto sull'immobile a quello della somma di € [REDACTED] (così arrotondata anche per comprendere gli interessi) ricavata dalla vendita. Viene, in particolare, introdotto un accantonamento con vincolo di indisponibilità a favore del FUG di tale somma fino alla definitività della (eventuale) sentenza di condanna e della trasformazione del sequestro in confisca, con impegno a richiedere, non appena disposta l'apertura della procedura e in vista della vendita, il dissequestro (si afferma nella memoria che *“la vendita dell'immobile sul quale insiste il vincolo di sequestro potrà e dovrà avvenire con tutte le cautele e le*



sorveglianze ritenute idonee a tale scopo e che il Tribunale vorrà assumere e potrà essere preceduta da apposita richiesta di dissequestro rivolta da parte delle Ricorrenti al Giudice Penale”).

Nella rappresentazione grafica del piano, è stata quindi prevista “l’uscita” dell’importo di € [REDACTED] nel 2022 quale rimborso dell’IVA di cui al provvedimento di sequestro, in corrispondenza pertanto della vendita dell’immobile, fermo restando il pagamento del restante maggior credito erariale nei tempi previsti dal piano e con le entrate provenienti dalla continuità aziendale nei tre anni successivi.

Con tale integrazione, salvi ulteriori approfondimenti sulle concrete modalità operative, può ritenersi superata la questione della fattibilità giuridica ed economica evidenziata dal PM e dai Commissari.

Tornando, quindi, alla proposta, viene previsto di destinare la liquidità ricavata dalla vendita dell’immobile e le ulteriori risorse provenienti dalla continuità aziendale, previa ristrutturazione e riduzione della rete di vendita (mantenimento di [REDACTED] punti vendita e dei posti di lavoro dei [REDACTED] dipendenti, divisi tra i [REDACTED] al pagamento integrale delle predeuzioni, di tutti i crediti privilegiati, compreso quello erariale e previdenziale, e in ragione del 50% i creditori chirografari in un arco temporale di 7 anni dall’omologa.

Il compendio aziendale ed il marchio, così come i beni personali del [REDACTED] – di cui è stata fornita la stima prima carente – resteranno a garanzia dei creditori e, qualora al termine del settimo anno dall’omologa non fosse raggiunta la percentuale di soddisfacimento agli stessi offerta, è prevista la loro cessione, con possibilità di procedervi anche prima di tale termine e anche in modo parziale, in presenza di un interessato, a condizione che venga assicurato il pagamento ai creditori nei termini previsti dalla proposta concordataria.

In considerazione della percentuale offerta ai chirografari, pari al 50%, la mancata apprensione di quota parte della pensione percepita dal [REDACTED] e dei beni personali (quota di comproprietà di alcuni immobili dal valore complessivo stimato in € [REDACTED]), non appare di per sé pregiudizievole per i creditori, restando peraltro tali beni a garanzia degli stessi fino al termine della procedura.

Con specifico riguardo alla continuità aziendale, comprendente sia l’attività ordinaria di produzione e vendita di nuovi capi di abbigliamento a marchio sia quella c.d. straordinaria,



relativa all'esitazione del cospicuo magazzino, la proposta si fonda sul piano economico-finanziario predisposto dal consulente della società, prof. [REDACTED] le cui proiezioni economiche e flussi finanziari prospettici coprono il periodo 2020/2027 e prevedono, con le modifiche apportate nell'integrazione, a seguito di una più approfondita valutazione, un apporto di € [REDACTED] (rispetto all'iniziale previsione di € [REDACTED]) proveniente dai flussi di cassa del settennio della continuità, da realizzarsi attraverso i canali di vendita diretti della ditta [REDACTED]'outlet, la rete franchising, la gestione diretta con vendita online e le vendite alla [REDACTED] previa riduzione e razionalizzazione della rete distributiva di tale società, con chiusura di [REDACTED] degli attuali punti vendita. Ulteriore liquidità deriverà poi dall'attività di incasso dei crediti che, al netto degli insoluti e delle svalutazioni operate con l'integrazione, viene stimata in piano per un importo di € [REDACTED] (rispetto a quello iniziale di € [REDACTED]) e dalla vendita dell'immobile per € [REDACTED].

La proposta da ultimo formulata, che come già precisato è unitaria per la ditta [REDACTED] prevede un attivo concordatario complessivo di € [REDACTED] dei quali € [REDACTED] riferibili alla ditta [REDACTED] e € [REDACTED] alla [REDACTED] ed un passivo, comprensivo delle spese in prededuzione per gli organi della procedura ed i consulenti di € [REDACTED], dei quali € [REDACTED] riferibili alla [REDACTED] ivi compreso il credito ipotecario di € [REDACTED] di cui è previsto l'integrale pagamento stante la capienza, in seguito alla vendita.

In particolare, l'attivo realizzabile nell'arco di durata del piano, previsto fino al 2027, con le tempistiche previste, consentirà, quanto alla la ditta [REDACTED] il pagamento integrale delle spese in prededuzione quantificate in € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per le spese di giustizia relative al compenso dei Commissari giudiziali ed il resto per i consulenti della società e attestatore

[REDACTED]

quale fondo per interessi sui crediti privilegiati e costi di procedura). La somma di € [REDACTED] è prevista per i costi prededucibili della procedura.



In relazione ai fondi stanziati per i precedenti consulenti, tenuto conto del fatto che i mandati non sono stati portati a termine e dei motivi delle revoche, si prevede la messa a disposizione della massa delle somme eventualmente liberate a seguito di rideterminazioni di tali voci per effetto anche di contenziosi da intraprendere.

Oltre al pagamento integrale dell'unico creditore ipotecario per € [REDACTED], la proposta formulata dal [REDACTED] prevede l'integrale pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 verso i dipendenti per € [REDACTED], ex art. 2751-bis n. 2 e 5 c.c. per professionisti e fornitori per € [REDACTED], dei crediti tributari per € [REDACTED].

Ai creditori chirografari, per un importo di € [REDACTED] e ai soci e correlati per € [REDACTED] è previsto un soddisfacimento nella misura del 50% con pagamenti da effettuarsi negli ultimi due anni.

Viene inoltre stanziato un fondo imprevisti di € [REDACTED].

Le risorse del concordato, ricavate dalla liquidazione degli immobili del [REDACTED] dai flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, verrebbero generate ed utilizzate per i pagamenti secondo il piano predisposto, come da ultimo modificato, che, per comodità di lettura si riporta integralmente qui di seguito, ancorché riferito anche alla parallela procedura della [REDACTED]



Valore ai fini del piano	Realizzo							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>ATTIVO</b>								
Immobile								
IVA e contributi 0,50%								
Cassa disponibile 22/11 - di partenza								
Flussi di cassa piano								
Realizzato								
<b>ATTIVO</b>								
<b>PASSIVO</b>								
Fondo stanziato per imprevisti								
Costi della procedura prededucibili								
Debiti prededucibili 22/11-31/12/19								
Ipotecari								
Dipendenti								
Tributari e previdenziali								
Fornitori e professionisti privilegiati								
Fornitori chirografati								
Debiti verso soci/correlati								
<b>PASSIVO</b>								
Costi della procedura prededucibili								
Debiti preded. 22/11-31/12/19 vs terzi								
Debiti preded. 22/11-31/12/19 vs								
Dipendenti								
Debiti tributari								
Fornitori e professionisti privilegiati								
Debiti vs fornitori, diversi, istit. di credito								
Debiti verso soci / Correlati								
Riparti								
Residuo da soddisfare								
<b>ATTIVO</b>								
Cassa disponibile 22/11 - di partenza								
Saldo banca disponibile 22/11 - di partenza								
Crediti fiscali								
Flussi di cassa								
Realizzato								
<b>ATTIVO</b>								
<b>PASSIVO</b>								
Fondo stanziato per imprevisti								
Costi della procedura prededucibili								
Debiti preded. 22/11-31/12/19 vs terzi								
Debiti preded. 22/11-31/12/19 vs								
Dipendenti								
Debiti tributari								
Fornitori e professionisti privilegiati								
Debiti vs fornitori, diversi, istit. di credito								
Debiti verso soci / Correlati								
Riparti								
Residuo da soddisfare								

Fatte tali precisazioni sul contenuto del piano e passando al vaglio dei presupposti di ammissibilità della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 160, 161 e 186-bis l. fall., va evidenziato che non vi è alcun dubbio sia in ordine alla qualità di imprenditore commerciale non piccolo (secondo i parametri dimensionali di cui all' art. 1 l. fall.) in capo alla ditta [REDACTED] sia in ordine alla crisi in cui la stessa versa, tenuto conto dell'analitica descrizione contenuta all'interno della proposta concordataria (cfr. paragr. 2, pagg. 10-18), sostanzialmente determinata dall'investimento di risorse e liquidità nella

realizzazione del progetto [REDACTED]ll avviato nel 2012 e dal successivo mancato pagamento dell'IVA e altri debiti tributari che, oltre a generare un'esposizione assai rilevante verso l'Erario, ha determinato l'avvio del procedimento penale, l'iscrizione del sequestro e l'istanza di fallimento da parte della Procura.

Trattandosi di proposta concordataria in continuità aziendale diretta ai sensi dell'art. 186-bis l.fall. non è previsto il rispetto del disposto dell' art. 160, ultimo comma, l. fall., sul limite del 20% riguardante i soli concordati liquidatori.

La documentazione prodotta, anche a seguito delle integrazioni, allo stato appare completa e regolare. In particolare trattandosi di ditta individuale, il deposito del ricorso sottoscritto dall'imprenditore è sufficiente ad assolvere il requisito di cui agli artt. 161, 4° c., e 152 l. fall.. Risulta allegato lo stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30.4.2020, la relazione del professionista dott. [REDACTED] in possesso dei requisiti di cui all' art. 28, lett. a) e b), l. fall., attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, nonché la funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 186-bis comma 2 lett. b).

La relazione del professionista ex art. 161 l. fall., a seguito delle integrazioni depositate, risulta formalmente corretta in quanto sufficientemente esauriente e sorretta da motivazioni logiche e coerenti; la stessa prende in esame tutte le voci attive e passive in relazione alle quali dà conto della metodica dell' analisi compiuta, dei riscontri operati e dei criteri di valutazione adottati, formulando una favorevole prognosi in ordine alla fattibilità del concordato ed attestando la veridicità dei dati e la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 186-bis comma 2 lett. b).

Esula invece dall'ambito di indagine di questo Tribunale ogni ulteriore profilo, anche attinente alla riuscita del piano e, ovviamente, alla convenienza dello stesso, la cui valutazione è rimessa ai creditori sulla base di quanto risulterà anche dalla relazione dei Commissari giudiziali ex art. 172 l.fall..

Infine, si osserva che la relazione del Dott. [REDACTED] come successivamente integrata appare - *prima facie* e salve le verifiche che verranno compiute nel corso del procedimento - idonea



rispetto alla sua duplice funzione che è quella di fornire al Tribunale la prova della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano, nonché di informare i creditori mettendoli nelle condizioni di esprimere attraverso il voto una valutazione consapevole della convenienza della proposta.

In conclusione ed alla luce delle plurime integrazioni e precisazioni fornite, nulla osta allo stato all'ammissibilità della proposta di concordato preventivo formulata da [REDACTED] con il ricorso depositato in data 26.5.2020, ed integrato in data 15.7.2020 e 21.7.2020 (anticipato dalla domanda in bianco), impregiudicata ogni valutazione di convenienza della medesima e ogni successivo accertamento da parte dei Commissari giudiziali in ordine alla veridicità dei dati contabili, alla congruità delle valutazioni espresse nel piano concordatario e nella relazione di attestazione nonché in ordine all'emersione di eventuali elementi comportanti la revoca ex art. 173 l. fall..

A tale proposito, alla luce di quanto eccepito dal PM, in sede di udienza e nel parere depositato, in merito ai comportamenti tenuti dal debitore [REDACTED] e in particolare alla vicenda [REDACTED] (la questione degli altri pagamenti critici è già stata esaminata e superata da questo Tribunale senza necessità di tornarvi in questa sede) si ritiene opportuno prendere specifica posizione.

La questione riguarda l'avvenuto pagamento in data 4.3.2020 della somma di € [REDACTED] al fornitore [REDACTED] a fronte della fattura n. [REDACTED] riguardante la lavorazione di [REDACTED].

Nella relazione depositata il 1.6.2020 i Commissari avevano sollevato dubbi in merito alla riferibilità di tale pagamento alla fattura indicata, emessa in costanza di procedura e come tale pagabile senza necessità di autorizzazione del tribunale, in quanto in precedenza, con istanza del 22.1.2020, la ditta [REDACTED] aveva chiesto di essere autorizzata al pagamento di alcuni fornitori

[REDACTED] L'autorizzazione non era stata rilasciata in mancanza dell'attestazione di cui all'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.fall., trattandosi di prestazioni anteriori alla domanda di concordato e come tali pagabili solo dietro autorizzazione del Tribunale in presenza delle condizioni previste.

Avendo i Commissari riscontrato l'identità, per quantità e descrizione, dei capi di abbigliamento oggetto della fattura del [REDACTED] con quella anteriore, hanno chiesto



chiarimenti al [REDACTED]. Con la memoria difensiva depositata dal nuovo procuratore, la ditta [REDACTED] ha spiegato che, dopo il deposito del ricorso, aveva richiesto a molti fornitori-terzisti, la restituzione della merce a suo tempo consegnata in conto lavorazione, ottenendo in prevalenza un rifiuto in assenza di pagamento dei debiti pregressi mentre [REDACTED] non avendo crediti precedenti e non avendo ancora lavorato la merce (l'inserimento del nominativo di tale ditta nell'elenco di quelle per cui era stata chiesta la precedente autorizzazione era stata, infatti, a detta del [REDACTED] frutto di un errore contabile), aveva acconsentito alla restituzione, effettuata direttamente dal [REDACTED] che in data 9.12.2019 si era recato, a proprie spese, in [REDACTED] a ritirare la merce come da d.d.t.. Successivamente tale merce sarebbe stata riconsegnata ad [REDACTED] in data 18.2.2020 a mezzo del vettore [REDACTED] quindi lavorata e restituita in data 10.3.2020, pronta per essere commercializzata.

Le verifiche effettuate dai Commissari sui documenti di trasporto agli stessi esibiti e consegnati in copia e la stessa dinamica degli eventi dagli stessi puntualmente descritta nella relazione depositata il 1.6.2020 hanno lasciato agli stessi seri dubbi sulla veridicità di quanto riferito loro dal [REDACTED].

A fronte di ciò il PM ha effettuato alcuni accertamenti, in particolare sul traffico telefonico del cellulare in uso al [REDACTED] (il cui numero era stato dallo stesso dichiarato), evidenziando che nel periodo in cui vi sarebbe stata la trasferta in [REDACTED] tra il 9 e l'11 dicembre 2019 non risultava essere stata agganciata alcuna cella in territorio estero dal cellulare.

Al di là della circostanza riferita dal [REDACTED] in udienza sul fatto che non avrebbe avuto con sé il proprio cellulare ma quello della compagna e delle incongruenze effettivamente presenti nei tabulati telefonici forniti dal PM, come messe in evidenza dal difensore del [REDACTED] a pag. 15 e 16 della memoria difensiva del 21.7.2020, il racconto del [REDACTED] in merito allo svolgimento di tale vicenda appare effettivamente poco credibile e verosimile.

Al netto di ciò, non si ritiene tuttavia sussistente un comportamento decettivo posto in essere dal [REDACTED] con l'intento di frodare i creditori o arrecare loro pregiudizio. Quel che può essergli addebitato è piuttosto l'effettuazione di un pagamento non autorizzato, la cui effettuazione non è stata tuttavia taciuta ai creditori ma esposta contabilmente, salvo affermare riferirsi ad una fornitura successiva e non anteriore alla domanda di concordato.



Pur essendo tale circostanza astrattamente idonea ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall. a giustificare una pronuncia di inammissibilità, deve tuttavia prima valutarsi l'idoneità di tale pagamento ad arrecare pregiudizio ai creditori.

Come affermato dalla Suprema Corte nei più recenti arresti *"il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., la revoca dell'ammissione alla procedura, salvo che l'imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l'interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato"* (Cass. civile sez. I, 21/06/2019, n.16808).

Nel caso in esame, il [REDACTED] ha offerto tale prova con la memoria integrativa del 21.7.2020.

Il pagamento effettuato al fornitore-terzista [REDACTED] pari a [REDACTED] ha consentito alla ditta [REDACTED] di ricevere [REDACTED] pronti alla commercializzazione, con [REDACTED] già acquistato prima dell'ammissione al concordato con un costo di [REDACTED] utilizzato.

Di tali capi, contabilizzati in magazzini dall'11.3.2020, si è quindi tenuto conto nel piano economico-finanziario e nei flussi ricavabili posti a base della proposta, e tenuto conto delle percentuali di rincaro applicate come meglio esplicate nella nota del [REDACTED] la stima di ricavo dalla vendita degli stessi ammonta a ca. € [REDACTED]

Con la riapertura dei negozi dopo il periodo di *lockdown*, la ditta [REDACTED] ha peraltro documentato di aver già provveduto a distribuire attraverso i propri canali di vendita [REDACTED] tra la sede di [REDACTED] e gli altri 4 punti di vendita di [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] alla [REDACTED] poi da questa suddivisi tra i propri punti di vendita. Ulteriori [REDACTED] sono stati venduti a [REDACTED] 22 a [REDACTED] e 15 alla [REDACTED].

Dalle vendite già fino ad ora effettuate risultano essere stati incassati € [REDACTED] in tal modo coprendo interamente il costo del pagamento al terzista [REDACTED] con destinazione ai restanti creditori dell'importo complessivamente ricavabile dalle vendite dei capi residui.

Deve, pertanto, concludersi che tale pagamento, ancorché risultasse non autorizzato, non ha causato pregiudizio ai creditori ed anzi è stato certamente funzionale al loro miglior



soddisfacimento, consentendo di mettere a disposizione della clientela prodotti nuovi ed ammortizzare anche i costi già sostenuti per l'acquisto del tessuto.

Peraltro, in sede di udienza, [REDACTED] ha dato atto del buon andamento delle vendite in diversi negozi dopo la riapertura, essendo gli incassi risultati ben superiori alle prospettive e ai valori considerati nel piano integrativo (cfr. verbale udienza 16.7.2020).

Alla luce di tutto quanto esposto, si ritiene di poter procedere all'apertura e all'ammissione della ditta [REDACTED] alla procedura di concordato preventivo.

Questo Collegio si riserva di verificare, sulla scorta degli accertamenti e delle indagini che verranno compiuti dai Commissari Giudiziali già nominati:

- che sia stato congruamente considerato il riconoscimento degli interessi legali che matureranno sui crediti privilegiati per l'intero arco temporale di durata dell'esecuzione del concordato, potendosi solo in questo caso reputare soddisfatto il requisito dell'integralità del soddisfacimento dei privilegiati, pur in presenza di un pagamento dilazionato;
- che l'esposizione debitoria esposta in piano sia stata correttamente computata per ciascun creditore della società, applicando correttamente il combinato disposto degli artt. 169 e 56 l. fall.;
- che la documentazione prodotta sia effettivamente completa e regolare;
- la legittimità del contenuto della proposta concordataria e del trattamento riservato ai crediti ex art. 2758, 2° c., c.c.;
- la congruità dei fondi rischi costituiti e che gli stessi siano effettivamente idonei ad assicurare le utilità promesse;
- l'effettivo superamento della problematica relativa al sequestro penale iscritto sull'immobile.

Tenuto conto della natura in continuità aziendale, va disposto il versamento nella misura ridotta del 20% delle somme necessarie per le spese di procedura come previsto dall'art. 163, comma 2 n. 4 l.fall.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Forlì, visti gli artt. 160 e ss l. fall.,

**dichiara aperta**

la procedura di concordato preventivo proposta dalla [REDACTED]

(C.F. [REDACTED] con sede in [REDACTED]



██████████  
delega alla procedura il Giudice dott. ██████████

conferma la nomina quali Commissari giudiziali del dott. ██████████  
e dell'avv. ██████████ con studi professionali a Forlì.

Ordina la convocazione dei creditori avanti il Giudice delegato per l'udienza del 03/12/2020  
ore 11,00

**Dispone:**

- che i Commissari Giudiziali già nominati provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30.9.2020, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (da comunicare al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione *ex art. 172 l.f.* da parte dei Commissari giudiziali;
- che il Commissari giudiziali verifichino se dopo la presentazione del ricorso e per l'intero corso della procedura siano stati compiuti atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, pagamenti di crediti anteriori o atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies l. fall.*;
- che i Commissari giudiziali forniscano ai creditori o ai terzi, ai sensi dell' art. 165, 3° e 4° c., *l. fall.*, ogni informazione rilevante in suo possesso, anche ai fini della presentazione di proposte concorrenti *ex art. 163 l. fall.* o di offerte concorrenti *ex art. 163 bis l. fall.*;
- che i Commissari giudiziali comunichino senza ritardo al Pubblico Ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali verranno a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;
- che i Commissari giudiziali depositino in Cancelleria la sua relazione *ex art. 172 l. fall.* entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori; in tale relazione illustreranno



anche le utilità che in caso di fallimento potranno essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;

- che la società ricorrente, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi, ai sensi dell' art. 163, 2° c., n. 4), l. fall., la somma di € [REDACTED] presumibilmente necessaria per sostenere il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento in apposito libretto o conto corrente bancario intestato alla procedura stessa e vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;
- che la società ricorrente consegni ai Commissari giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- che la società ricorrente metta subito a disposizione dei Commissari giudiziali le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l. fall;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166, 1° c., prima parte, l. fall.

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 23 luglio 2020.

Il Presidente

[REDACTED]

Il Giudice est.

[REDACTED]

